

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018  
73/2018/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PRINCIPI AI FINI DELLA  
QUANTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DI  
TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE, NONCHÉ DI QUELLE A COPERTURA DEGLI ONERI  
GENERALI DI SISTEMA VERSATE E NON DOVUTE, IN RELAZIONE ALLA RIU P.I.CHI,  
IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 710**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1006<sup>a</sup> del 8 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo allegato A (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi – TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella A allegata (di seguito: Registro delle RIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 462/2017/R/eel;
- la lettera inviata dalla società consortile Parco Industriale di Chivasso S.c.r.l. (di seguito: P.I.CHI. S.c.r.l.) in data 10 ottobre 2017 (prot. 074-17 RIU), ricevuta da questa Autorità in data 11 ottobre 2017 (prot. Autorità 33038) (di seguito: lettera del 10 ottobre 2017).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, della legge 99/09, definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il comma 3, lettera a), della predetta norma attribuisce, tra l'altro, all'Autorità il compito di individuare l'elenco delle RIU dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e di vigilare sul rispetto della disciplina in materia;
- il comma 6 della citata disposizione stabilisce che alle RIU si applichino le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, sulla base delle previsioni di cui al decreto legislativo 79/99 e dei suoi provvedimenti attuativi, precisa che, con riferimento alle RIU, le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico continuano ad applicarsi esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica;
- con la deliberazione 539/2015/R/eel, l'Autorità ha approvato il TISDC che definisce la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), ivi incluse le RIU di cui all'articolo 33 della legge 99/09;
- con la deliberazione 788/2016/R/eel, l'Autorità ha aggiornato l'elenco delle RIU, tra cui rientra la RIU sita nel comune di Chivasso (TO), identificata con il codice distributore 710 e gestita da P.I.CHI. S.c.r.l.;

- per quanto qui rileva, il TISDC, in relazione alle RIU esercite “in configurazione aperta” (cioè quelle RIU in cui le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché quelle a copertura degli oneri generali di sistema sono state in passato applicate all’energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei singoli utenti alla rete privata, anziché all’energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete pubblica), prevede in particolare:
  - al comma 31.1, che, i principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema versate e non dovute siano definiti dall’Autorità, nell’ambito di uno specifico procedimento previa istanza presentata dal relativo gestore di rete privata, tenendo conto delle specificità delle singole RIU;
  - al comma 31.2, che, ai fini dell’avvio dello specifico procedimento di cui sopra, il gestore di una siffatta RIU debba allegare alla propria istanza l’elenco delle utenze facenti parte della medesima RIU (specificando i relativi periodi temporali di riferimento e le tipologie contrattuali ai sensi del TIT), i relativi codici identificativi rilasciati dall’impresa distributrice concessionaria sul territorio, nonché tutti gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione storica delle componenti tariffarie effettivamente applicate, delle eventuali posizioni di morosità pregresse o in essere e delle componenti tariffarie che avrebbero dovuto trovare applicazione ai sensi della legge 99/09.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 462/2017/R/eel, l’Autorità ha definito, ai sensi dell’articolo 5 del TISDC, l’ambito territoriale della RIU P.I.CHI., sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO) e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 710;
- con la comunicazione datata 10 ottobre 2017, P.I.CHI. S.c.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel Comune di Chivasso (TO), ha:
  - presentato un’istanza, ai sensi dell’articolo 31, comma 31.1, del TISDC, volta a ottenere, per il periodo 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09) - 31 dicembre 2017, la rideterminazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema dovute per gli utenti della predetta RIU;
  - evidenziato che P.I.CHI. S.c.r.l. è una società consortile che rappresenta gli interessi dei singoli clienti connessi alla RIU e che, per assenso esplicito dei soci del Consorzio, si farà carico di raccogliere e gestire per conto dei soci le componenti tariffarie versate e non dovute;
- è necessario coinvolgere nel corso del predetto procedimento gli utenti del trasporto dei punti di prelievo ricompresi nella RIU di Chivasso nel periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017, in quanto controparti contrattuali delle imprese distributrici ai fini dell’applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TISDC, un apposito procedimento volto a determinare i principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate e non dovute in relazione ai punti di prelievo ricompresi nella RIU di Chivasso e al periodo temporale 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento volto a determinare, in relazione al periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017, i principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate e non dovute dagli utenti della RIU sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO), gestita dalla società consortile Parco Industriale di Chivasso S.c.r.l. e identificata nel registro delle RIU con il codice distributore 710;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità;
4. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare, in tutto o in parte, la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in caso di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa. In tali casi, i soggetti che partecipano al procedimento sono tenuti a rendere disponibile anche una copia dei predetti documenti e memorie priva delle parti contenenti informazioni per le quali intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza;
6. di comunicare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR 244/01, e dalla data di

- pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo DPR 244/01;
7. di notificare il presente provvedimento alle società:
    - a) Parco Industriale di Chivasso S.c.r.l., con sede legale in via Caluso 50, 10034 Chivasso (TO);
    - b) e - distribuzione S.p.a., con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*